

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1991

Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti le tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo del presente disegno di legge è di porre rimedio ad una macroscopica vessazione nei confronti dei proprietari di veicoli a motore venutasi a determinare con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Questo provvedimento legislativo, come è noto, ha comportato l'obbligo del pagamento della suddetta tassa per tutti i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico anche se non immessi nella circolazione.

Ebbene, non sussistevano allora, nè sussistono tuttora, ragioni plausibili per mantenere una siffatta normativa.

Obbligare il cittadino alla corresponsione della tassa di circolazione per il solo fatto di

essere proprietario di un veicolo a motore, prescindendo da considerazioni oggettive, è profondamente ingiusto.

Non solo, ma questa politica miope e improvvisata ha prodotto, per taluni aspetti, effetti contrari.

L'obbligo della corresponsione della tassa ha, infatti, avviato (e il fenomeno prosegue) precocemente alla rottamazione decine di migliaia di veicoli con pochi anni di vita alle spalle che avrebbero potuto assolvere ancora egregiamente il loro compito. Questo ha significato, e significa, uno sperpero di ricchezza e mancati introiti in tasse da parte dello Stato.

Anche in questo scenario, occorre valutare il problema da un osservatorio diverso;

non impulsivo, improvvisato, schizofrenico, ma pacato, obiettivo, rispettoso dei cittadini.

L'acquisto di un veicolo a motore non è fatto (salvo rarissimi e ben individuati casi) a fini speculativi. Un'automobile, una motocicletta perdono circa il 25-30 per cento del loro valore già dopo il primo anno di vita, assestandosi su una quota pari al 50 per cento dopo cinque anni.

E non si può certamente argomentare che il provvedimento tuttora in vigore vuole colpire soprattutto le fasce socialmente più protette, dato che solo lo 0,2 per cento del mercato è occupato da veicoli di categoria lusso.

L'automobile (cito questa categoria perchè è il veicolo a motore enormemente più diffuso) genera per la stragrande maggioranza dei casi solo ed esclusivamente costi.

Bisogna pertanto abbandonare l'ottica della normativa «dell'emergenza» dettata dalla necessità di reperire sempre, solo e comunque, risorse finanziarie per fronteg-

giare la dilagante voragine del *deficit* pubblico.

Quando una vasca perde sempre di più, il rimedio non credo sia quello - e sono della mia stessa opinione milioni di cittadini - di aumentare il flusso dal rubinetto per tentare di mantenere comunque il medesimo livello. Si devono riparare le falle.

Per questo motivo si ritiene che la tassa di circolazione automobilistica debba essere corrisposta esclusivamente se il veicolo oggetto della tassazione viene immesso nella circolazione su strade pubbliche ed, inoltre, che sia prevista la possibilità di una corresponsione periodica quadrimestrale, analogamente a quanto è stabilito per i veicoli alimentati a gasolio, gas propano liquido e metano.

Il presente disegno di legge prevede anche che, in caso di perdita di possesso del veicolo per fatto di terzo o per forza maggiore, il proprietario possa utilizzare il residuo periodo di validità della tassa pagata su altro veicolo che eventualmente andrebbe ad immatricolare a proprio nome.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, nonchè alla tassa regionale ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, esclusivamente se vengono immessi nella circolazione su strade pubbliche.

2. Il pagamento delle tasse di cui al comma 1 è effettuabile in un'unica soluzione per una durata pari a dodici mensilità decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre dell'anno solare nel quale si corrisponde il pagamento e scadenti rispettivamente il 31 dicembre, il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno solare successivo.

3. Il pagamento delle tasse di cui al comma 2 è altresì effettuabile per periodicità quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre dell'anno solare nel quale si corrisponde il pagamento e scadenti rispettivamente il 31 dicembre, il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno solare medesimo.

## Art. 2.

1. In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo, il residuo periodo di validità delle tasse di circolazione decorrente dalla data della denuncia di furto presentata alle autorità di Pubblica sicurezza o dalla data di richiesta di radiazione dal pubblico registro automobilistico, diminuito di quindici giorni solari consecutivi, è trasferibile ad altro veicolo, anche con potenza fiscale diversa da quella inerente al veicolo per il quale le tasse erano state pagate, od autoscafo, semprechè il nomina-

tivo rilevabile sulla ricevuta di versamento delle tasse oggetto di trasferimento e l'intestatario del nuovo veicolo od autoscafo sia il medesimo.

2. Il residuo periodo di validità delle tasse di cui al comma 1 e inerenti al veicolo o all'autoscafo oggetto di furto o di radiazione deve essere utilizzato entro e non oltre trecentosessantacinque giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di denuncia alle autorità di Pubblica sicurezza o di richiesta al pubblico registro automobilistico.

3. L'ammontare dell'importo residuo delle tasse di cui al comma 2 è determinato sottraendo all'importo versato il valore ottenuto dividendo l'importo stesso per il numero dei giorni costituenti il periodo per il quale le tasse erano state pagate moltiplicato per il numero dei giorni trascorsi dall'inizio del periodo stesso, aumentato di quindici unità, alla data di denuncia del furto alle autorità di Pubblica sicurezza o richiesta di radiazione al pubblico registro automobilistico.

#### Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità e le procedure per consentire agli intestatari di veicoli e autoscafi di beneficiare di quanto previsto all'articolo 2.

#### Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi trentunesimo, trentaduesimo, trentaseiesimo, trentasettesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantesimo, quarantunesimo, quarantaduesimo, quarantatreesimo, quarantaquattresimo, quarantacinquesimo, quarantaseiesimo, quarantasettesimo, quarantottesimo, quarantanovesimo, cinquantesimo, cinquantaquattresimo, cinquantaquattresimo, cinquantaquattresimo, cinquantottesimo, sessanta-

duesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Il comma cinquantunesimo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 953 del 1982 è sostituito dal seguente:

«Il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui si è effettuato il pagamento sia per periodi quadrimestrali che in unica soluzione».

#### Art. 5.

1. Per la repressione delle violazioni alle norme di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

#### Art. 6.

1. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.